

# Statuto dell'Associazione "db2 MONDOENNE- APS"<sup>1</sup>

## Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 – "Codice del Terzo settore" (d'ora in avanti "Codice"), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "db2 MONDOENNE APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta (d'ora in avanti "Associazione"), *"Associazione db2 Mondoenne"*, costituita il 14/09/1999.

L'Associazione, con l'adesione all'Associazione Nazionale "Salesiani per il Sociale", nonché al suo organo territoriale "Comitato Interregionale SCS/CNOS Piemonte e Valle d'Aosta APS", intende condividere l'impegno ad assicurare e qualificare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata al sistema preventivo di Don Bosco, integrando questa con altre metodologie educative.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino in via Monfalcone 118

La durata dell'Associazione non è predeterminata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria ai sensi degli artt. 12 e 17 del presente statuto.

## Art. 2 – Finalità e attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e democratica. L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, per il perseguimento, ~~senza~~ scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con un'attenzione particolare a finalità educative, formative, promozionali, culturali e assistenziali in favore di persone che portino ~~difficoltà~~ difficoltà sociali, educative, culturali.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ~~svolgendosi~~ svolgendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

1. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

3. attività rivolte a soggetti disabili, minori e adulti e alle loro famiglie;

4. Attività rivolte agli anziani

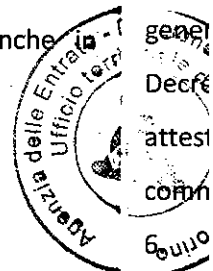
5. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ;

<sup>1</sup> esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 26 del D.Lgs. 105/2018.

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- realizzazione di attività finalizzate alla crescita integrale dei ragazzi e dei giovani, corrispondendo alla loro domanda educativa in attività di sostegno scolastico, di alfabetizzazione della lingua italiana, di valorizzazione delle espressioni giovanili del tempo libero (sport, musica, teatro, feste);
- elaborazione e realizzazione di progetti educativi e preventivi in favore dei giovani, anche in collaborazione con altre realtà;
- svolgere attività rivolte ai portatori di disabilità e alle loro famiglie
- svolgere attività rivolte alle persone in fragilità sociale
- svolgere attività rivolte al benessere della popolazione anziana
- realizzazione di attività didattiche di carattere sportivo, musicale e teatrale, anche in collaborazione con le scuole ed altri enti pubblici o privati;
- collaborazione alla gestione di centri di aggregazione, centri estivi, laboratori per minori; centri ricreativi per anziani e disabili
- promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile;
- promuovere il volontariato anche giovanile, curandone la formazione e la professionalità;
- qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socio culturali e collaborando con analoghe istituzioni e/o scuole impegnate nell'area della cultura, del disagio giovanile, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, delle attività ricreative culturali per gli anziani;
- organizzare incontri, dibattiti, corsi di formazione, mostre e altre manifestazioni a carattere culturale;
- sensibilizzare e coinvolgere la popolazione, le amministrazioni comunali e altri Enti e realtà nella realizzazione dei propri progetti;
- promuovere attività atte a favorire l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, in particolare dei minori;
- supporto scolastico sia all'interno che all'esterno delle strutture scolastiche;
- corsi di alfabetizzazione ai giovani e non, provenienti da Paesi esteri;
- corsi di introduzione all'uso dei sistemi informatici;
- avvicinamento ad attività sportive, musicali e teatrali;
- incontri di orientamento alla scelta delle attività o di studio successive al termine delle scuole dell'obbligo;
- partecipazione a progetti di solidarietà nazionale e internazionale volti al sostegno di attività di promozione sociale;



attività di sensibilizzazione alle problematiche energetiche e ambientali nell'ambito scolastico e di altre attività.

L'Associazione si colloca in stretta relazione con tutti gli altri Enti del Terzo Settore, di promozione sociale, di volontariato e culturali. Essa potrà operare mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli enti locali, le Fondazioni di origine bancaria e non.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale di tali attività nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice.

### **Art. 3 - Patrimonio - risorse economiche – esercizio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice.

3. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati nei termini di cui all'art.11 del presente statuto.
4. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli Artt. 13 e 87 del Codice e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

#### **Art. 4 - Associati**

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. Gli enti associati sono rappresentati dal proprio Presidente ovvero da altro soggetto da questo delegato.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati**

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi e coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e al versamento della quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, proporre ricorso al Consiglio Direttivo.
3. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.
4. La quota sociale e i contributi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel relativo libro; i nuovi iscritti acquisiscono la carica di associato dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

6. La qualità di associato si perde per:

- a. recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b. per esclusione conseguente a comportamento gravemente contrastante con gli scopi o con lo statuto dell'Associazione;
- c. per morosità nel pagamento della quota associativa annuale.

La perdita della qualifica di associato per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; è deliberata dal Consiglio Direttivo negli altri casi. La perdita della qualifica di associato diventa operante dall'annotazione nel libro associati.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

#### **Art. 6 - Diritti e Doveri degli associati**

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

a. Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di esserne informati e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati e se in regola con il versamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi,
- consultare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art. 17;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice.

b. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- mantenere sempre un comportamento degno e corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale, secondo l'importo, i termini e le modalità stabili dall'Assemblea.

#### **Art. 7 - Volontario e attività di volontariato**

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

3 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le persone che svolgono attività di volontariato, in modo non occasionale.

4 L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 8 – Personale retribuito**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora nominato, in accordo all'art. 15 del presente statuto.

2 Tutte le cariche associative sono gratuite, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice Civile.

#### **Art. 10 - Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a. quando la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità;
- b. quando ne è fatta richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

5. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con prova di ricezione, almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempreché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

7. *Il verbale delle assemblee viene redatto da trascrivere nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.*

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento; è ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 11 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c. approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d. approva l'eventuale bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e. approva il bilancio sociale quando previsto;
- f. determina la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;

- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. deliberare sull'esclusione degli associati, nonché sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione o di rigetto della domanda di ammissione;
- i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria per modificare lo statuto, la trasformazione o la fusione dell'Associazione, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione, se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di cinque consiglieri scelti fra gli associati.
2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
3. L'Assemblea che nomina i consiglieri ne determina anche il numero.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. Il Segretario si occupa della gestione dei libri sociali, dell'organizzazione della documentazione; svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e potrà essere persona anche esterna al direttivo, ma da questo incaricata.

7. In caso di decesso, dimissioni o esclusione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo dall'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e il consigliere così eletto dura in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, dovrà essere convocata l'assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il bilancio di esercizio e la relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige l'eventuale bilancio preventivo e programma di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle proposte di esclusione degli associati per gravi motivi;
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni nei limiti conferiti dall'Assemblea;
- ha facoltà di definire l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione entro i limiti massimi definiti dall'Assemblea degli associati qualora quest'ultimi superassero i regimi previsti dai contratti collettivi di categoria;
- ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in linea di principio, ogni due mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di

convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. Delle sedute del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica. Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



#### **Art. 14 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica quanto gli altri consiglieri. Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare :

- a) firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; le eventuali chiusure devono essere approvate dal Consiglio Direttivo. Tali attività devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni;
- c) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 60 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- e) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

5. Qualora, per qualsiasi causa, il Presidente cessi dall'incarico, Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà, entro 15 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, convocare l'Assemblea al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 15 - Organo di controllo**

1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice o quando lo ritenga opportuno l'assemblea.

2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16 Libri sociali**

1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

#### **Art. 17 - Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria degli associati delibera lo scioglimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

#### Art. 18 - Norme finali

- 1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
- 2 Altre norme di attuazioni non previste nel seguente statuto possono essere comprese in un apposito regolamento.

#### Art. 19 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del registro medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

ANDREA

TORRA

ANTONELLA

ZAPPAVIGNA

DANIELA

MARANDO

EMANUELE

BAUSSANO

FRANCESCA

BEDIN

ILARIA

SCARPATO

MARIA

PELIZZA

ROSANNA

TOMMASINI



02 LUG. 2019

Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale II di Torino  
Ufficio territoriale di Torino 4  
02 LUG. 2019 n° 271  
SEGRETERIA ESENTE  
DELEGATO

Il funzionario  
seppa MONTELEPR